

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
PROVINCIA DI BERGAMO



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DEL
RELATIVO CANONE

Approvato con delibera di C.C. n. 3 del 22/03/2011

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONE GENERALE

- Art. 1 - AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI . OCCUPAZIONI ABUSIVE

CAPO II – LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 3 - DOMANDA/COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE
- Art. 4 - SERVIZI COMPETENTI AD AUTORIZZARE L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI
- Art. 5 - TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
- Art. 6 - MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
- Art. 7 - FORMA E CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE
- Art. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- Art. 9 - COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE
- Art. 10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
- Art. 11 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE
- Art. 12 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE
- Art. 13 - OCCUPAZIONE D'URGENZA

CAPO III – LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 14 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
- Art. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
- Art. 16 - DURATA DELL' OCCUPAZIONE
- Art. 17 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE
- Art. 18 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
- Art. 19 - APPARECCHI PER DISTRIBUZIONE TABACCHI
- Art. 20 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONE TEMPORANEE
- Art. 21 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO. CASI PARTICOLARI
- Art. 22 - SOGGETTO PASSIVO
- Art. 23 - RIDUZIONI DEL CANONE DI OCCUPAZIONE
- Art. 24 - AGEVOLAZIONE NELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
- Art. 25 - ESENZIONI DAL CANONE
- Art. 26 - ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO DEL CANONE
- Art. 27 - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
- Art. 28 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
- Art. 29 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- Art. 30 - RIMBORSI
- Art. 31 - SANZIONI
- Art. 32 - RUOLI COATTIVI
- Art. 33 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art.63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura del canone di concessione, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. L'occupazione delle aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio è soggetta al canone di concessione soltanto ove la costituzione od il mantenimento della servitù comporti oneri per il comune. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività. Sono soggette a concessione di suolo pubblico e relativa tassazione anche le aree di diversa natura destinate, anche temporaneamente, ad uso pubblico o soggette a "DICATIO AD PATRIAM" o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere a disposizione volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.
3. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuate dal Comune con apposita delibera della Giunta Municipale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni

ART. 2 DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI . OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni son permanenti o temporanee :
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti . Si considerano occupazioni annuali anche quelle realizzate per tempi inferiori a 24 ore giornaliere purché la concessione venga richiesta con estensione annuale ;

- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione delle aree individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita **preventiva concessione** comunale rilasciata dal responsabile del competente servizio, su domanda dell'interessato, **per occupazioni superiori a giorni 5** .
 3. Qualsiasi occupazione delle aree individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita **preventiva segnalazione** da parte dell'interessato al competente servizio **per occupazioni fino a giorni 5**.
 4. Non è richiesta la concessione o comunicazione per occupazioni occasionali di durata non superiore a un' ora, per quelle determinate dalla sosta di veicoli nelle aree in cui non è previsto il pagamento, nonché per la sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
 5. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale o senza aver presentato la preventiva comunicazione all'ente locale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni :
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione ;
 - b) difformi dalle disposizioni autocertificate nell'atto di comunicazione;
 - c) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza della concessione o della comunicazione , ovvero che si protraggano nonostante la revoca .
 6. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative utilizzando le procedure previste dal successivo art. 32 per la riscossione coattiva.
 7. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
 8. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente all'applicazione delle sanzioni.

CAPO II
LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

ART. 3
DOMANDA/COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all' art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o preventiva segnalazione .
2. La domanda di concessione o segnalazione deve contenere :
 - a) (**domanda/segnalazione presentata da persona fisica o impresa individuale**) le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso ;
 - b) (**soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a**) la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché la generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda .Nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore ;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico e del bene che si richiede di occupare ;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare ;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione ;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire ;
 - g) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà ;
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda o la comunicazione dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura stabilita dal competente servizio in funzione del valore dei beni pubblici occupati ovvero che si ritiene possano essere danneggiati.
5. L'Amministrazione Comunale potrà individuare mediante proprio atto deliberativo gli importi economici idonei alla determinazione di spese inerenti l'istruttoria, sopralluogo o pareri tecnici, relative alla domanda o comunicazione proposta dall'interessato.
6. Ove l'occupazione sia da realizzare con opere soggette a concessione od autorizzazione edilizia, la relativa domanda dovrà essere allegata a quella da presentare al servizio tecnico competente.

Art. 4
SERVIZI COMPETENTI AD AUTORIZZARE L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Il servizio competente a concedere l'occupazione di aree o spazi pubblici è individuato dalla giunta con gli strumenti di pianificazione organizzativa. Nel caso in cui l'occupazione di aree e spazi pubblici sia strumentale all'esercizio di attività per le quali è richiesta una specifica autorizzazione o licenza, l'occupazione di suolo pubblico è concessa dal servizio competente al rilascio della specifica autorizzazione o licenza. In tal caso, il responsabile del procedimento relativo al rilascio della specifica autorizzazione, concessione o licenza, deve provvedere :
 - a) a far compilare e sottoscrivere dagli interessati la richiesta di concessione di suolo pubblico ;
 - b) a trasmettere la richiesta di concessione di suolo pubblico al responsabile del servizio competente al rilascio della concessione di suolo pubblico per ottenerne il provvedimento di concessione con la determinazione del canone di concessione ;
 - c) a rilasciare la concessione di suolo pubblico previa acquisizione della quietanza di pagamento del canone di concessione . La quietanza di pagamento deve, successivamente, essere trasmessa al servizio competente all'emanazione dei provvedimenti di concessione.
 - d) Per occupazioni temporanee fino a giorni 5, è prevista la segnalazione da parte del richiedente e la trasmissione contestuale dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone.

2. A titolo esemplificativo, nell'allegato "A" al presente regolamento è specificato l'elenco delle procedure alle quali è connessa la concessione di aree o spazi pubblici.

Art. 5
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

1. **La segnalazione** per occupazioni di suolo pubblico temporanee non superiori a 5 giorni deve essere **presentata almeno 10 giorni** prima della data iniziale dell'occupazione.

2. **La domanda** di concessione di suolo pubblico per le occupazioni temporanee superiori a 5 giorni deve essere **presentata almeno 30 giorni** prima della data iniziale dell'occupazione. Il procedimento deve essere concluso entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. La domanda di concessione di suolo pubblico per le occupazioni permanenti deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data iniziale dell'occupazione. Il procedimento deve essere concluso entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari per l'esame dei quali è necessario acquisire ulteriore documentazione ovvero pareri, nulla osta e simili da altre

Amministrazioni, il responsabile del procedimento può prorogare di 30 giorni i termini previsti nei precedenti commi.

5. Qualora la domanda o segnalazione di occupazione suolo pubblico, non pervengano nei termini stabiliti dai precedenti punti 1;2;3; del presente articolo le stesse potranno essere comunque prese in valutazione, sempre che non vi siano elementi ostativi di natura tecnico,viabilistica o sicurezza insanabili. L'Amministrazione Comunale potrà individuare mediante proprio atto deliberativo gli importi economici idonei alla determinazione di spese inerenti l'istruttoria, sopralluogo o pareri tecnici, relative alla domanda o segnalazione proposta dall'interessato in difformità dei sopra citati termini.

ART. 6

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. A tale scopo la Giunta approva l'elenco degli spazi ed aree pubbliche ove non è consentito l'esercizio dei mestieri girovagi.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta devono intercorrere almeno 250 metri.

ART. 7

FORMA E CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. L'atto di concessione deve contenere :
 - a) gli elementi identificativi della domanda di concessione di cui all'art. 3 ;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione ;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell' occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione ;
 - d) la misura dello spazio concesso ;
 - e) la quantificazione del canone di concessione ;
 - f) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione prima della consegna della concessione ;
 - g) l'obbligo di osservare quanto previsto dal presente regolamento ;
 - h) l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell' occupazione
2. Sull'atto di concessione, prima della consegna, dovranno essere annotati gli estremi della quietanza di pagamento del canone di concessione.
3. La consegna del provvedimento di concessione è preceduta da un avviso con il quale si comunica l'avvenuta sottoscrizione del provvedimento di concessione e si

invita l'interessato a provvedere al pagamento del canone di concessione presentandosi presso gli uffici per il ritiro del provvedimento munito della quietanza di pagamento.

3. Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
4. Il comune perseguendo l'obiettivo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità del procedimento amministrativo, per le occupazione temporanee fino a 5 giorni, procede a non emettere nessun il titolo concessorio a favore del richiedente.
5. Il titolo concessorio di cui al precedente comma 4, per le occupazione temporanee fino a 5 giorni è assolto mediante una segnalazione autocertificata da parte del richiedente, che ne costituisce titolo abilitativo all'occupazione del suolo, correlata della quietanza di pagamento. E' fatta salva la possibilità per l'ente locale di comunicare all'interessato eventuali dinieghi parziali, totali o prescrizioni particolari, per l'esecuzione dell'occupazione del suolo pubblico, riferibili a problematiche di natura tecnica, viabilistica o di sicurezza pubblica.

ART. 8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione o autocertificate nella comunicazione ed in particolare ha l'obbligo di :
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese avvalendosi anche delle procedure di riscossione coattiva previste dal presente regolamento ;
 - b) esibire su richiesta della Polizia Locale e delle Forze di Polizia l'atto che legittima l'occupazione e attestazione dell'avvenuto versamento del canone;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione ;
 - d) Obbligo di informate per iscritto, la popolazione residente o attività commerciali posti nelle adiacenze dell'occupazione almeno 48 ore prima di dar corso all'occupazione, se da essa ne derivi pregiudizio alla circolazione pedonale o veicolare;
 - e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione ;
 - f) eseguire il versamento del canone alle scadenze previste;
 - g) eseguire il versamento delle spese inerenti l'istruttoria, sopralluogo o di procedimento relative alla domanda o comunicazione proposta dall'interessato;
 - h) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori di posa, gestione e manutenzione della segnaletica stradale e viabilistica;

ART. 9
COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre al canone , impone un contributo “una tantum” pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell’opera realizzata.

ART. 10
DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione :
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell’atto rilasciato ;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli ;
 - c) l’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione ;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo ;
 - e) La parziale o totale difformità delle prescrizioni contenute nella concessione o autocertificate nella comunicazione.
 - f) La parziale o totale difformità al Regolamento di attuazione del codice della Strada e normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro o cantieri stradali.
2. Per il periodo successivo alla dichiarazione di decadenza il canone già assolto non verrà restituito.
3. Sono causa di estinzione della concessione :
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario ;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ART. 11
MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L’Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto senza alcuna corresponsione di interessi.

3. Il rimborso deve essere eseguito entro 30 giorni dall'emanazione dell'atto che modifica, sospende o revoca la concessione.

ART. 12 RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo .
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 10 giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone di concessione.

ART. 13 OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax, con telegramma, o con altro idoneo e rapido mezzo di trasmissione. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a questo riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

CAPO III
IL CANONE DI CONCESSIONE

ART. 14
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati :
 - a) classificazione delle strade ;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari ;
 - c) durata dell'occupazione ;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa ;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.
3. Il canone di occupazione può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivati dall'occupazione del suolo e del sottosuolo.

ART. 15
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in un'unica categoria. La Giunta Comunale con proprio atto deliberativo ne determina le tariffe;

ART. 16
DURATA DELL' OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista nell'atto deliberativo della Giunta Comunale;

ART. 17
MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla superficie concessa, ovvero, se superiore, a quella di fatto occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o al metro lineare superiore
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare. Anche in tali casi è tuttavia richiesta la preventiva concessione ove l'occupazione non discenda da altre licenze, autorizzazioni o concessioni rilasciate dal Comune.
3. Per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa previsto dall'art. 63 del D.L.gs. 15 dicembre 1997, nr. 446, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998 , nr. 448.
4. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone secondo la tariffa giornaliera od oraria determinata con apposita deliberazione della Giunta comunale.

ART. 18
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
2. Il canone e' dovuto per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con chioschi e simili.

ART. 19
APPARECCHI PER DISTRIBUZIONE TABACCHI

1. Non è consentito l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sul suolo o soprassuolo pubblico.

ART. 20
DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONE TEMPORANEE

1. Il canone per le occupazioni temporanee si applica, in relazione alle effettive giornate di occupazione, determinate in base alla deliberazione di Giunta comunale, che stabilirà inoltre periodi di occupazione e fasce di applicazione della tariffa.

ART. 21
OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO. CASI PARTICOLARI

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, il canone è determinato in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART. 22
SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 23
RIDUZIONI DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

1. Per le occupazioni superiori ai 500 metri quadrati la superficie, per la parte eccedente, viene calcolata in ragione del 10% .

ART. 24
AGEVOLAZIONE NELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

1. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi , divertimenti, abitazioni mobili dello spettacolo viaggiante e' previsto uno speciale coefficiente di determinazione della tariffa.

ART. 25
ESENZIONI DAL CANONE

1. Sono esenti dal pagamento del canone tutte le seguenti occupazioni :
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie e Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità assistenziali, di previdenza, di sanità, di educazione, di cultura e ricerca scientifica ;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità ,gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere ;

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati ;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci ;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima ;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali .
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali :
- a) commercio ambulante itinerante : soste fino a 60 minuti ;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle eventuali prescrizioni del Regolamento di Polizia Urbana ;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, di piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un'ora ;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili ;
 - e) occupazioni realizzate da enti, associazioni, comitati senza finalità di lucro per la promozione di attività politiche, sindacali, culturali, di ricerca scientifica, di solidarietà sociale ;
 - f) occupazioni realizzate da associazioni di categoria anche di natura commerciale aventi come finalità la valorizzazione turistica e sociale dei centri storici;
 - g) occupazione per l'effettuazione di mercati destinati allo scambio di oggetti di antiquariato, di prodotti artigianali e di cose usate. L'esenzione è limitata agli spazi e alle iniziative individuate dalla giunta comunale o dal sindaco;

ART. 26 ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO DEL CANONE

Il canone non si applica :

- a) alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows, insegne, tende fisse o retrattili e simili infissi di carattere stabile ;
- b) alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato;
- c) ai passi carrabili ;
- d) alle grate collocate sui marciapiedi o sui passaggi pedonali a chiusura delle prese d'aria;
- e) alle occupazioni effettuate con dissuasori di sosta e simili preventivamente autorizzati dal Comune..

ART. 27 DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

1. Ai sensi dell'art.63, comma 2, lett.c) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446, i coefficienti moltiplicatori delle misure base del canone di occupazione delle aree e

spazi pubblici, vengono demandati alla Giunta Comunale mediante proprio atto deliberativo.

ART. 28 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui efficacia è condizionata alla dimostrazione dell' avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno ; se tale data cade in un giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo .
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune ovvero mediante pagamento alla tesoreria comunale.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate, qualora l'importo da versare sia superiore a €. 1.000.
6. Nel caso in cui il concessionario rinunci alla concessione annuale, il canone di concessione viene rideterminato applicando al periodo di effettiva occupazione la tariffa prevista per le occupazioni temporanee. Il versamento della differenza va effettuato, secondo il caso, dal Comune o dal titolare della concessione entro 30 giorni dalla comunicazione del ricalcolo del canone.
7. Nel caso di pagamento alla scadenza del 31 gennaio, il periodo di occupazione intercorrente tra il 1 gennaio e la data di effettivo pagamento è considerata senza titolo e soggetta alle sanzioni previste per le occupazioni abusive.

ART . 29 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione o presentazione della comunicazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione. E' ammesso il pagamento rateale nel caso in cui l'importo superi a €.1.000 secondo le modalità stabilite dal responsabile del competente servizio.

ART. 30 RIMBORSI

1. I concessionari possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Alle somme soggette al rimborso si applica il tasso di interesse di tempo in tempo previsto con riferimento ai rimborsi delle imposte e tasse comunali.

ART. 31 SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura contenuta tra l'equivalente del canone omesso e il doppio dello stesso.
2. Nel caso in cui le violazioni non concernano la misura del canone, la sanzione è irrogata nella misura compresa tra il minimo di €. 50 ed il massimo di €. 300. E' ammesso il pagamento in misura ridotta. Le violazioni sono contestate e le sanzioni sono irrogate con l'osservanza delle disposizioni contenute nella Sezione I e II del Capo I della L.24 novembre 1981, nr. 689.
3. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile del procedimento.

ART. 32 RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene mediante sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639 ovvero con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, nr. 602, se la riscossione è affidata al concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, nr. 43.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato al punto 1 è svolto dal concessionario.

ART. 33 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Con l'approvazione e l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale viene abrogato il precedente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 20.12.2001 e successive modifiche e tutte le ordinanze o direttive contrastanti con il presente provvedimento Regolamentare.